

Pubblicato il 28/04/2021

N. 03408/2021REG.PROV.COLL.

N. 01506/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Emanuele Boni, Antonio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Modena, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. - OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Giulio Veltri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Emilia Romagna il decreto della Questura di Modena del -OMISSIS-con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Il provvedimento impugnato è motivato sulla base della accertata mancanza di un reddito minimo proveniente da fonte lecita nel periodo preso a riferimento in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Segnatamente, l'interessato non risulta avere posseduto redditi provenienti da fonte lecita già dal mese di dicembre 2012 e fino all'anno 2015; dal 2013 in poi non risulta avere svolto alcuna attività lavorativa.
3. Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inconfidenti e comunque irrilevanti le argomentazioni contenute in ricorso, facenti leva sul percepimento di sussidi, peraltro riferiti al solo anno 2013, nonchè sull'ospitalità assicurata al ricorrente dall'anno 2014 dalla Associazione -OMISSIS- che gli avrebbe offerto vitto e alloggio; parimenti irrilevante il primo giudice ha ritenuto la proposta di assunzione del ricorrente quale custode, formulata da parte della stessa Associazione, in quanto di gran lunga successiva (6/7/2019) all'adozione del provvedimento impugnato (29/1/2015).
4. Il ricorrente ha proposto appello. A supporto del gravame il medesimo deduce che il non avere svolto attività lavorativa, non escluderebbe che egli abbia potuto contare su validi e leciti mezzi di mantenimento, avendo lavorato in passato, disponendo di risparmi e potendo contare sull'apporto di altra persona (amico/a o convivente). L'appellante insiste altresì sul rilievo della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
5. Il Collegio ha disposto istruttoria e ha chiesto alla Questura di Modena una "dettagliata relazione" circa l'effettività e permanenza dell'offerta di un posto di lavoro da parte dell'Associazione di volontariato -OMISSIS-ove l'appellante ha dichiaratamente fruito di assistenza durante il periodo di attesa occupazione.
6. La Questura ha ottemperato all'ordine istruttorio, riferendo che "*da accertamenti esperiti in data odierna, sulle banche dati in uso all'Amministrazione, a differenza di quanto dichiarato dal cittadino in oggetto non risulta in essere alcuna attività lavorativa, anche successiva alia notifica del citato provvedimento, sta con l'Associazione di Volontariato -OMISSIS-o con altro ente*".
7. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2021.
8. Ritiene il Collegio che l'appello non sia fondato.

8.1. E' consolidato l'orientamento secondo il quale, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto: a) attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; b) la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons.Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014).

8.2. E' pur vero che la Sezione ha anche precisato che, ai fini del rinnovo, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile, per il lavoro subordinato, dall'art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014).

Tuttavia, nel caso di specie, come già osservato dal TAR, il ricorrente non risulta avere posseduto redditi provenienti da fonte lecita già dal mese di dicembre 2012, e dal 2013 in poi non risulta avere svolto alcuna attività lavorativa.

8.3. Né gli esiti dell'ordine istruttorio, diretto alla Questura ma aperto al contraddittorio delle parti, hanno fornito elementi in grado di consentire, sia pur alla luce di eventi sopravvenuti, la formulazione di una prognosi favorevole in ordine al superamento del lungo periodo di disoccupazione.

9. In tale situazione, il Collegio non può che confermare le statuizioni di prime cure.

10. Esse meritano conferma anche il relazione alla contestata omissione del preavviso di rigetto. Il gravato provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello effettivamente adottato dalla Questura di Modena, anche qualora – a seguito di invio al cittadino straniero della comunicazione di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 – il medesimo avesse partecipato al procedimento in questione, come del resto appare evidente da quanto anche in questa sede è emerso.

11. L'appello è pertanto da respingere.

12. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda il Collegio comunque ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Veltri

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.